



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 02/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 26 settembre 2014, n. 240

La Casa d'Oro s.r.l. di Taviano (Le). Revoca dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, lett. C), punto 4) e art. 15, commi 6 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e diniego dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e co. 2, lett. A) e d) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., della CRAP denominata "La Casa d'Oro", sita in Taviano (Le) alla Via Dante Alighieri n. 42.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

in Bari, presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c), punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i., avente ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale "provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie". Il successivo art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al comma 3, stabilisce altresì che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero Ll.", tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

L'art. 21, co. 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo („J"; al comma 2 del medesimo articolo è precisato che "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

a) il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti le strutture, le tecnologie e l'organizzazione del servizio;

[...]

d) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove preventivamente richiesto dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della struttura;

[...]

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 05/02/2013, stabilisce che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012."

Con istanza del 26/11/2012 il Legale Rappresentante della Società La Casa d'Oro S.r.l. di Taviano (LE) ha chiesto il rilascio di accreditamento istituzionale per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Casa d'Oro", sita nel Comune di Taviano (LE) alla Via Dante Alighieri n. 42, "con dotazione di n. 14 posti letto ÷ 2 di emergenza", dichiarando che la stessa era autorizzata all'esercizio delle attività sanitarie con atto n. 182 del 5/12/2002 rilasciato dal Comune di Taviano (LE) ed in possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005.

Si rileva che la CRAP "Casa d'Oro" era stata precedentemente autorizzata dal Comune di Taviano con autorizzazione n. 22 del 2/4/97, per l'esercizio dell'attività di "Casa di Riposo e Casa Protetta".

Il SISP della USL LE/2, nel corso di accertamenti effettuati presso la struttura, rilevava, con nota prot. n. 36506 del 23/5/2006, che, "contrariamente a quanto autorizzata con provvedimento del Sindaco datato 2/4/97 (,,), di fatto veniva utilizzata come Casa Alloggia per disabili mentali per n. 20 posti letto, sulla base della licenza di esercizio n. 113/1997 sebbene il parere sanitario dello scrivente Servizio era riferita ad una struttura socio-assistenziale.

Successivamente, la licenza di esercizio n. 113/97 veniva aggiornata a nome della Sig.ra (...) che era subentrata alla gestione per l'esercizio della Comunità Riabilitativa Psichiatrica continuando, così, ad esercitare un'attività sanitaria per l'esercizio della quale non è stata mai attivata la procedura di cui all'art. 8/ter del D.Lgs. 502/92 e ai sensi della L.R. 28/2000 ovvero in base alle procedure previste dalla Deliberazione del C.R. n. 244/97.

Per tali motivi il Sindaco di Taviano, con ordinanza n. 21 del 27/3/2002, disponeva lo sospensione dell'attività di riabilitazione psichiatrica esercitata in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 ter del citato D.Lgs. 502/92 (...).

Successivamente, in data 05.12.2002, veniva rilasciata autorizzazione (n. 182) (...).

La predetta autorizzazione comunale n. 182 del 5/12/2002 ha autorizzato la struttura quale CRAP ai sensi dell'art. 1 del R.R. 7/2002, ivi richiamato, "nei locali ubicati allo Via Dante Alighieri n. 42, con una ricettività massima di n. venti posti letto (...).

Successivamente, con nota prot. n. 2265/1-2 (8) del 27/03/2014, il Coniando Carabinieri N.A.S. di Lecce ha trasmesso a questo Servizio, tra l'altro, il verbale dell'ispezione effettuata il 13 febbraio 2014 presso la CRAP in oggetto.

Nel citato verbale dei N.A.S. di Lecce si rileva che:

- "Tutti i locali ispezionati si sono presentati in mediocri condizioni igieniche e strutturali, necessitanti di urgenti interventi di manutenzione per la presenza di mobilio vecchia e rotto; reti dei letti eccessivamente concave per l'usura; porte rotte e in alcuni casi parzialmente scardinate; materassi vecchi, sporchi, strappati e ormai schiacciati dall'usura; biancheria da letto vecchia e strappato; macchie di umidità in quasi tutti gli ambienti con distacco di intonaco, di battiscopa e di precedente strato di pittura. Grave inadeguatezza dei servizi igienici degli utenti posti al piano terra, risultati carenti sotto l'aspetto igienica e con il WC rotto in quella riservato alle donne (ultimo in fondo al corridoio), (...). Anche gli spazi esterni hanno bisogno di urgenti operazioni di pulizia con l'eliminazione del materiale in disuso e/o rotta ivi accatastata.";

- "Nella struttura sono presenti nr. 23 ospiti a fronte dei 20 autorizzati. (...) Gli ospiti in eccedenza nel corso della notte dormono su letti che vengono aggiunti alle camere n. 3, 8 e 9. Al mattino gli stessi posti letto vengono smontati e depositati in un pozzo luce al quale si accede dal servizio igienico assistito del primo piano dove sono stati trovati.

L'ingresso in questo tipo di struttura avviene su progetto terapeutico riabilitativo dei centri di salute mentale afferenti alle ASL territorialmente competenti. A campione sono state visionate le determinazioni di inserimento e di proroga le quali tuttavia non sono presenti per tutti gli ospiti in quanto, come afferma l'amministratore (...), giunto in struttura nel corso del controllo, le ASL non provvedono al loro invio".

Inoltre, dalla lettura dell'allegato n. 5 alla predetta nota del Comando Carabinieri N.A.S., risulta che gli ospiti della struttura erano così ripartiti:

- n. 10 pazienti provenienti dalla ASL BR;
- n. 2 pazienti provenienti dalla ASL BT;
- n. 6 pazienti provenienti dalla ASL FG;
- n. 1 paziente proveniente dalla ASL BA;
- n. 1 paziente proveniente da ASL della Regione Abruzzo (PE);
- n. 3 da "inserimento privato".

Pertanto questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/1747/APS1 del 7/5/2014, ha richiamato il Legale Rappresentante della Società Casa d'Oro S.r.l. di Taviano (LE) al rispetto della capacità ricettiva allo stato autorizzata (20 pazienti) ed ha invitato:

- il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ad accertarsi che gli utenti in eccesso (n. 3) rispetto al numero previsto dall'atto autorizzativo della CRAP "La Casa d'Oro" di Taviano fossero trasferiti in altre strutture, ad accertare le modalità di trasferimento degli utenti ed individuare quali fossero le strutture ospitanti e la loro idoneità all'accoglimento di "pazienti psichiatrici", relazionando in merito al Direttore Generale dell'ASL LE, al Dirigente dell'Ufficio 4 del Servizio PATP ed a questo Servizio;
- il Direttore Generale della ASL LE, all'esito degli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione, di cui sopra, di concerto con il Direttore del DSM dell'ASL LE, ad informare in merito il/i Direttore/i Generale/i ed il/i Direttore/i del/dei DSM della/delle ASL provinciali o extra-regionali di provenienza dei pazienti

dismessi, ai fini della miglior possibile allocazione degli stessi, eventualmente presso strutture ubicate nelle ASL di provenienza;

- i Direttori Generali delle ASL BR, BT, FG, e BA a verificare l'appropriatezza dell'assistenza erogata ai pazienti di propria competenza, loro evidenziando la competenza dei DSM inviati in merito al previo accertamento degli atti autorizzativi e dello stato di accreditamento delle strutture di riabilitazione psichiatrica destinate ad accogliere i pazienti oltre che alla redazione dei P.T.R.I. per ogni paziente da inviare, nonché la necessità, da parte degli stessi DSM, di inviare le determinazioni di inserimento e di proroga alle strutture ospitanti nonché di comunicare formalmente ogni inserimento/dimissione al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL ove la struttura è allocata.

Inoltre, posto che:

- l'art. 3, comma 4 della L.R. n. 30/98 prevede che le strutture riabilitative psichiatriche private siano gestite sulla base di programmi terapeutico-riabilitativi definiti dai Centri di Salute Mentale competenti territorialmente e che gli stessi CSM sono responsabili dell'ingresso e della dimissione degli utenti;

- l'art. 5 del R.R. n. 7/2002 stabilisce che "L'accesso e fa dimissione dei pazienti nelle strutture di riabilitazione psichiatrica (...) avvengono in base ad un programma riabilitativo personalizzata, concordato e periodicamente verificata, tra operatori del DSM, operatori della struttura riabilitativa, pazienti ed eventuali persone di riferimento".

- l'art. 15 della L.R. 8/2004 s.m.i., ai commi 6, 7 e 8 stabilisce che: "In caso di carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, le Autorità competenti ordinano gli adempimenti necessari assegnando o tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta giorni.

Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, le Autorità competenti dispongono la sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino a sei mesi. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell'intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contraria le Autorità competenti dichiarano la revoca dell'autorizzazione.";

questo Servizio, con la predetta nota prot. n. A00-081/1747/APS1 del 7/5/2014:

- ha diffidato il Legale Rappresentante della Società "La Casa d'Oro S.r.l.", soggetto gestore della CRAP denominata "La Casa d'Oro", sita a Taviano (LE) in Via Dante Alighieri n. 42, da! procedere ad ulteriori "inserimenti privati" senza preventiva autorizzazione dei DSM territorialmente competenti ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 7/2002;

- ha ordinato al Legale Rappresentante della predetta Società di rimuovere le carenze, così come specificamente rilevate nella nota prot. n.2265/1-2 (8) del 27/3/2014 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Lecce, in ordine ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi richiesti alla Sezione D del Regolamento regionale n. 3/2005 s.m.i., entro il termine di giorni 90 (novanta), e, nello stesso termine, di adeguare il numero dei posti letto a quello previsto dal R.R. n. 7/2002 e dal R.R. n. 3/2005, sezione D.03 "Presidi di tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica", che indicano espressamente il numero di posti letto previsti per le CRAP in n. 14, in quanto nel caso di specie non è applicabile l'art. 6, comma 2 del R.R. n. 7/2002.

Il Responsabile SUAP del Comune di Taviano, con nota prot. n. 5328 dell'8/5/2014, a seguito della trasmissione da parte dei NAS di Lecce del predetto verbale dell'ispezione effettuata il 13 febbraio 2014, ha trasmesso a questo Servizio l'ordinanza n. 19 dell'8/5/2014 con la quale ha ordinato al Legale Rappresentante della Società "La Casa d'Oro S.r.l." di Taviano:

"- la rimozione, all'interno della struttura di riabilitazione psichiatrica Lo Caso d'Oro, gestita dalla predetto società, delle carenze igienica sanitarie, strutturali e funzionali descritte in precedenza e nel verbale di accertamento del Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce, nel termine massimo di mesi uno con decorrenza dalla data di notifica dello presente ordinanza; - di comunicare allo Sportello unico per le Attività produttive del Comune di Taviano, l'avvenuto rimozione delle carenze innanzi citate e al

Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce per il sopralluogo di verifica;”.

Il S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, con nota prot. n. 123301 dell’01/08/2014, ha comunicato di aver accertato, nella verifica del 14/7/2014, che gli ospiti presenti erano n. 19, poiché risultavano “trasferiti e/o dimessi, d’intesa con i DSM competenti e/o previa attivazione UVM del distretto territorialmente competente”, n. 2 ospiti di provenienza dalla ASL FG, n. 1 ospite proveniente dalla ASL BR e n. 1 ospite di provenienza dalla ASL di Pescara.

Successivamente il Direttore del S.LS.P. - Area Sud del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, a seguito del sopralluogo effettuato in data 03/09/2014 presso la CRAP “La Casa d’Oro”, finalizzato ad accertare, trascorso il termine di 90 giorni per l’adeguamento, l’eliminazione di tutte le carenze riscontrate nelle precedenti verifiche, con nota prot. n. 137183 dell’08/09/2014 ha comunicato a questo Servizio, al Sindaco del Comune di Taviano (LE), al Direttore Generale ed al Direttore Sanitario della ASL LE, al Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della Società “La Casa d’Oro S.r.l.” di Taviano (LE), che “Dalla verifica effettuata è stata rilevata la persistenza di carenze strutturali, igienico-sanitarie, organizzative e funzionali, come si evince dalla relazione di servizio che si allega in copia.”

Nella relazione di servizio allegata è stato rappresentato quanto segue:

“- la struttura, dislocata su due piani fuori terra, non risulta adeguata ai requisiti strutturali minimi previsti dal R.R. n. 3/05 (numero dei posti letto, mancanza di alcuni ambienti quali locale riunioni, locale attività psicomotorie, ecc.) e presenta nel complesso in condizioni igieniche mediocri e arredi spartani ed incompleti (nelle camere mancavano in parte sedie, comodini, tavolini; una delle camere doppie era carente di biancheria peraltro sporca e all’interna si percepivano cattivi odori; i bagni non erano sufficientemente accessoriati; (...). Nella sala soggiorno, sebbene appariva sufficiente il rapporto aerilluminante, non veniva garantito un idoneo ricambio d’aria, (...). Le pareti, soprattutto al piano terra, necessitano di interventi di manutenzione per presenza di sporca, sfogliamento della tinteggiatura, distacco di intonaco dovuto verosimilmente alla presenza di umidità. (...)Gli spazi esterni apparivano trascurati nella manutenzione generale (...). 11 Legale rappresentante, ha espressamente dichiarato che la Società non intende adeguare la struttura ai requisiti per la CRAP bensì a Casa per la Vita, consegnandoci dichiarazione di cui si allega copia;(...).

- Gli ospiti presenti nella struttura erano 18 (...) Non risultava programmata alcun tipo di attività di socializzazione, ricreativa e/o riabilitativa.(...)

- Il personale (...) non è adeguato ai requisiti minimi organizzativi stabiliti dal citato Regolamento Regionale (...)

Si ribadisce la quasi totale mancanza di collaboratori professionisti sanitari/assistenti sociali e operatori tecnici addetti all’assistenza.”.

Inoltre, in allegato alla predetta nota prot. n. 137183 dell’08/09/2014, il Direttore del S.I.S.P. - Area Sud del DP A51_ LE ha trasmesso la dichiarazione redatta in data 03/09/2014 con cui il Legale Rappresentante della Società “La Casa d’Oro S.r.l.” ha comunicato “di non voler adeguare la struttura ai requisiti richiesti dalla vigente normativa come CRAP in quanto si intende trasformarla in Casa per la Vita.”.

Per quanto sopra esposto;

considerato che il mancato possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, organizzativi e funzionali minimi, rilevato dal Dipartimento di Prevenzione della A51_ LE con la citata nota prot. n. 137183 dell’08/09/2014, integra la fattispecie sopra citata di cui all’art. 15, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

ritenuto:

- di non dover dare corso alla sospensione dell’attività di cui al comma 7 dell’art. 15 in considerazione di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante della Società “La Casa d’Oro S.r.l.”, con nota del

03/09/2014, circa la mancata volontà di adeguare la struttura in questione alla tipologia CRAP (di cui all'art. 1 del R.R. n. 7/2002), bensì di dover procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione all'esercizio della CRAP "La Casa d'Oro" di Taviano;

- di non dover dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al Legale Rappresentante della Società "Casa d'Oro S.r.l." di Taviano (LE), in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale (v. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 settembre 2012, n. 4925), atteso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2 della legge n. 241/90, che il contenuto dispositivo dell'atto finale non potrebbe che essere la revoca della predetta autorizzazione;

considerato che il mancato possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, organizzativi e funzionali, minimi e ulteriori, rilevato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE con la citata nota prot. n. 137183 dell'08/09/2014, e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio cui si procede con il presente provvedimento, integrano la fattispecie sopra citata di cui all'art. 21, co. 1 e co. 2, lett. a) e d) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

ritenuto, per le stesse motivazioni di cui al mancato avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio, di non dover dare formale comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al Legale Rappresentante della Società "Casa d'Oro S.r.l." di Taviano (LE);

si propone:

- di revocare, ai sensi dell'art. 3, lett. c), punto 4) e dell'art. 15, co. 6 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con atto n. 182 del 5/12/2002 dal Comune di Taviano (LE);
- di procedere, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e co. 2, lett. a) e d), al diniego dell'accREDITamento istituzionale richiesto per la CRAP "La Casa d'Oro" sita in Taviano (LE) alla Via Dante Alighieri n. 42, gestita dalla Società "La Casa d'Oro S.r.l." di Taviano;
- di demandare al direttore Generale della ASL LE, di concerto con il direttore del 05M dell'ASL LE, l'individuazione ed attuazione delle misure operative idonee al trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti in carico alla predetta CRAP presso altre idonee strutture, informando in merito i Direttori Generali e i Direttori dei DSM delle ASL provinciali di provenienza dei pazienti dimessi ai fini della miglior possibile allocazione degli stessi, eventualmente presso strutture ubicate nelle ASL di provenienza.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere

sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1

Mauro Nicastrò

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di revocare, ai sensi dell'art. 3, lett. c), punto 4) e dell'art. 15, co. 6 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con atto n. 182 del 5/12/2002 dal Comune di Taviano (LE);
- di procedere, ai sensi dell'art. 21, co. 1 e co. 2, lett. a) e ci), al diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale richiesto per la CRAP "La Casa d'Oro" sita in Taviano (LE) alla Via Dante Alighieri n. 42, gestita dalla Società "La Casa d'Oro S.r.l." di Taviano;
- di demandare al Direttore Generale della ASL LE, di concerto con il Direttore del DSM dell'ASL LE, l'individuazione ed attuazione delle misure operative idonee al trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti in carico o alla predetta CRAP presso altre idonee strutture, informando in merito i Direttori Generali e i Direttori dei DSM delle ASL provinciali di provenienza dei pazienti dimessi ai fini della miglior possibile allocazione degli stessi, eventualmente presso strutture ubicate nelle ASL di provenienza;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società La Casa d'Oro S.r.l., Via Dante Alighieri n. 42, Taviano (LE);
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Taviano (LE);
 - al Servizio A.T.P., Ufficio 4, Regione Puglia;
 - al Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce, Via Miglietta n. 5, 73100, Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio AccREDITAMENTO e Programmazione Sanitaria/all'Albo telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
